



DOCUMENTO A

Versione dicembre 2011

DISPOSIZIONI 2006

**PER
L'ACCREDITAMENTO DELLE SEDI
ORIENTATIVE E FORMATIVE
DEGLI ORGANISMI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE SICILIANA**

Art. 1 - DEFINIZIONE DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO è l'atto con cui l'Amministrazione regionale riconosce alle sedi operative di organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di proporre e realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto della programmazione regionale, delle leggi sulla parità e sulle pari opportunità, in un'ottica di qualità.

La Regione Siciliana, per l'attivazione del sistema regionale dell'accREDITAMENTO, nell'ambito degli indirizzi del D.M. 166 del 25/05/2001, definisce un dispositivo operativo che prevede la realizzazione di un percorso finalizzato ad introdurre standard di qualità nel sistema di orientamento e/o formazione professionale, con garanzie preventive sull'idoneità dei soggetti attuatori e sulle capacità tecniche ed organizzative delle relative sedi operative, accertate sulla base di criteri oggettivi.

Art. 2 – AMBITO DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO concerne le attività di orientamento e/o formazione professionale.

Per attività di orientamento si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale.

Per attività di formazione professionale si intendono gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o a distanza.

Art. 3 – OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO

Oggetto dell'accREDITAMENTO sono le singole sedi operative degli organismi.

Per sede operativa destinataria dell'accREDITAMENTO si intende una struttura organizzata ed autosufficiente che in virtù delle risorse gestionali, logistiche ed umane di cui dispone e del suo raccordo sistematico con il territorio, rappresenta un fattore di sviluppo locale.

Le sedi operative accreditate dovranno essere ubicate sul territorio della Regione Siciliana e potranno operare su tutte le province regionali, indipendentemente dalla loro collocazione, a condizione che possano dimostrare interrelazioni sistematiche maturate con soggetti del sistema istituzionale, sociale, produttivo e scolastico-universitario del territorio - ambito provinciale e/o Sistemi locali di lavoro - nel quale intendono operare e che, in tali zone, abbiano rappresentato e rappresentino un effettivo fattore di sviluppo.

Art. 4 - DESTINATARI DELL'ACCREDITAMENTO

I destinatari dell'AccREDITAMENTO sono le sedi operative degli organismi pubblici e privati giuridicamente autonomi che hanno tra le proprie finalità l'orientamento e/o la formazione professionale e che intendono organizzare ed erogare attività orientative e/o formative sul territorio della Regione Siciliana.

Nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione temporanea di soggetti - A.T.S. o A.T.I. - l'organismo capofila e gli organismi associati che erogano attività di orientamento e/o formazione professionale devono avere almeno una sede operativa accreditata nel territorio della Regione Siciliana.

Lo status di sede operativa accreditata non è trasferibile. In caso di formale atto di cessione, fusione

o conferimento di un organismo o di sede operativa accreditata, il soggetto che ne acquisisce la titolarità, qualora sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetti precedenti, potrà usufruire, ai fini dell'accREDITAMENTO, delle esperienze acquisite nelle attività pregresse per dimostrare il possesso dei requisiti di efficacia ed efficienza e le relazioni con il territorio. In ogni caso dovrà presentare nuova istanza di accREDITAMENTO utilizzando l'apposita procedura riportata nell'Allegato C.

Non sono soggetti all'accREDITAMENTO:

- a) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;
- b) le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio;
- c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica a supporto del sistema della Formazione Professionale.

Art. 5 - SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ACCREDITAMENTO

L'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - è responsabile delle procedure e del rilascio dell'accREDITAMENTO.

Gli organismi sono tenuti a nominare con esplicito atto formale, per ciascuna sede operativa, un "Responsabile dell'accREDITAMENTO" che ha il compito e la responsabilità di essere il referente della sede stessa nei confronti dell'Amministrazione regionale per tutti gli atti e gli adempimenti relativi all'AccREDITAMENTO.

A decorrere dal 01/07/2007, tutti i Responsabili dell'accREDITAMENTO dovranno essere in possesso di specifiche competenze in materia di accREDITAMENTO e di audit, acquisite tramite esperienza triennale presso una Pubblica Amministrazione o certificate attraverso apposito esame di idoneità riconosciuto dall'Amministrazione regionale, anche a seguito di frequenza di appositi corsi di formazione autorizzati dal Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale che, con successivo provvedimento, ne individuerà contenuti, modalità e criteri.

Art. 6 – AMBITI, MACROTIPOLOGIE ED ATTIVITA' SPECIFICHE DI ACCREDITAMENTO

Gli organismi possono richiedere l'accREDITAMENTO per le proprie sedi operative per gli ambiti generali:

- Orientamento
- Formazione professionale.

L'accREDITAMENTO per l'ambito "orientamento" viene rilasciato per le attività destinate a tutte le tipologie di utenti che necessitano di informazione, formazione e consulenza orientativa.

L'accREDITAMENTO per l'ambito "formazione professionale" viene rilasciato in relazione ad una o entrambe le seguenti macrotipologie formative:

A) Obbligo formativo – comprende i percorsi rivolti ai giovani per garantire il diritto/dovere alla formazione fino al compimento del diciottesimo anno di età attraverso la possibilità di scegliere

tra l'istruzione, la formazione professionale e l'apprendistato.

B) Formazione post obbligo formativo – comprende la formazione iniziale, di base, l'Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l'alta formazione relativa ad interventi all'interno e successivi ai cicli universitari, la formazione permanente, la formazione destinata ai soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione e ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo.

Per ciascuna delle proprie sedi operative, gli organismi potranno richiedere l'accreditamento per uno od entrambi gli ambiti generali. Per l'ambito formazione professionale andranno specificate le macrotipologie. Per ciascuna macrotipologia si potrà richiedere che l'Accreditamento venga esteso ad una o ad entrambe delle seguenti attività specifiche:

- attività rivolte ad utenze speciali;
-
- formazione a distanza (FaD).

Art. 7 - REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO

Per l'accreditamento vengono richiesti requisiti sia all'organismo sia alla sede operativa, come specificati nell'Allegato A.

All'organismo:

- requisiti di conformità;
- requisiti di affidabilità – situazione economica;
- requisiti di affidabilità del legale rappresentante e dei componenti degli organi collegiali.

Alla sede operativa:

- requisiti generali, indipendentemente dall'ambito generale e/o macrotipologia per cui si richiede l'accreditamento;
- requisiti specifici, in relazione ad ambiti generali e/o macrotipologie;
- requisiti aggiuntivi in relazione alle attività specifiche;
- requisiti in misura ridotta per le attività auto- finanziate.

I requisiti richiesti alla sede operativa consistono in:

- *capacità logistiche*: risorse logistiche e infrastrutturali necessarie per l'erogazione dei servizi orientativi e/o formativi, per lo svolgimento di tutte le attività ed i processi ad essi connessi e per il presidio delle funzioni;
- *capacità gestionali e competenze professionali*: funzioni e capacità di governo (direzione e direzione amministrativa), di processo (analisi, progettazione e valutazione) e di prodotto (docenza, tutoraggio e orientamento);

- *livelli di efficacia ed efficienza*: indici relativi alla capacità della sede di realizzare attività di orientamento e/o formazione, di ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione e di produrre opportunità occupazionali sul territorio;
- *interrelazioni maturate con il territorio*: dati relativi a rapporti e interazioni intrattenuti dalla sede operativa, in modo documentato e continuativo, con i soggetti del sistema istituzionale, sociale, produttivo e scolastico/universitario.

Non sono tenuti a dimostrare i requisiti di conformità e di affidabilità dell'organismo, ma soltanto i requisiti relativi alle sedi operative, i soggetti pubblici di seguito riportati:

- strutture universitarie didattiche e di ricerca aventi autonomia organizzativa e gestionale (quali dipartimenti e centri interdipartimentali, scuole di specializzazione, centri di servizi, etc.);
- scuole ed istituti professionali;
- enti locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali".

Gli organismi accreditati presso altre Regioni che intendono operare sul territorio della Regione Siciliana devono chiedere l'accREDITAMENTO di almeno una sede operativa senza dover dimostrare i requisiti di conformità ed affidabilità.

Le sedi operative certificate ISO 9001 dovranno dimostrare i soli requisiti relativi ad efficacia/efficienza e relazioni con il territorio, nonché il possesso degli indicatori relativi ai requisiti di conformità, affidabilità, capacità logistiche, gestionali e competenze professionali, come specificato nell'Allegato B.

Art. 8 – TIPOLOGIE DELL'ACCREDITAMENTO

Si distinguono le seguenti tipologie di accREDITAMENTO:

A) AccREDITAMENTO per auto-finanziati

E' rilasciato alle sedi operative di organismi che erogano esclusivamente attività di orientamento e/o formazione professionale non finanziate con risorse pubbliche - al termine delle quali intendano rilasciare certificazioni riconosciute dalla Regione Siciliana - in possesso dei requisiti di cui all'allegato A, con l'esclusione di quelli di natura economica e finanziaria nonché dei tassi di efficacia e di efficienza; questi ultimi dovranno essere, comunque, comunicati a fini statistici.

B) AccREDITAMENTO dibase

E' rilasciato alle sedi operative che erogano attività finanziate con risorse pubbliche e/o con risorse proprie, per le quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

1. non hanno almeno tre anni di esperienza pregressa per la/le tipologia/e per cui richiedono l'accREDITAMENTO;
2. non hanno svolto e concluso almeno tre attività di orientamento e/o formazione finanziate con risorse pubbliche;

3. nello svolgimento delle attività pregresse non hanno raggiunto le soglie minime dei tassi di efficacia ed efficienza ed hanno pertanto subito la revoca dell'Accreditamento standard;

4. non abbiano conseguito la certificazione di qualità.

Le condizioni di cui ai punti 3 e 4 hanno effetto dal 01/01/2008.

Tale tipologia prevede il possesso di tutti i requisiti di cui all'Allegato A, esclusi quelli specifici relativi ai tassi di efficacia e di efficienza.

Le sedi cui è stato rilasciato l'accREDITamento di base, a conclusione delle prime tre attività, dovranno effettuare la verifica dei tassi di efficacia ed efficienza al fine del passaggio all'AccREDITamento standard. In caso di verifica negativa, subiranno la revoca dell'AccREDITamento. L'accREDITamento di base avrà un ambito di attività limitato rispetto a quello standard in quanto consentirà, nel corso della stessa annualità formativa, l'ammissione al finanziamento di attività per un importo massimo e per un monte ore stabiliti annualmente dall'Amministrazione regionale in sede di pubblicazione dei piani formativi e/o bandi.

C) AccREDITamento standard

E' rilasciato alle sedi di organismi che erogano attività finanziate con risorse pubbliche e/o con risorse proprie che non rientrano nelle tipologie A e B e che sono in possesso di tutti i requisiti richiesti nell'Allegato A. Fino al 31/12/2007 saranno esclusi i requisiti specifici di efficacia e di efficienza relativi alle attività svolte in epoca pregressa ed il possesso di una certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000.

D) AccREDITamento standard con bonus di qualità

E' rilasciato agli organismi delle sedi operative con accREDITamento standard ed in possesso di requisiti aggiuntivi di qualità che di volta in volta verranno indicati dall'Amministrazione regionale, in concomitanza con la pubblicazione dei piani formativi e/o bandi.

Nella prima fase di applicazione delle presenti Disposizioni, il rilascio del bonus è legato:

- al superamento di tutte le soglie minime relative ai livelli di efficacia ed efficienza per attività svolte antecedentemente alla pubblicazione di detti tassi (cfr art. 11 – B);

- alla riqualificazione del 30% delle risorse umane a presidio delle funzioni di governo, di processo e di prodotto utilizzando programmi di riqualificazione certificati o il sistema SPF on-line, predisposto dal Ministero del lavoro con la collaborazione di ISFOL ed Italia Lavoro.

Il bonus ha validità per l'annualità formativa successiva a quella del rilascio.

E) AccREDITamento transitorio in deroga

Al fine di consentire l'avvio e/o la prosecuzione di attività formative svolte per conto dell'Amministrazione regionale, gli enti coinvolti in procedure concorsuali e per i quali sia intervenuta la sanzione della revoca dell'accREDITamento ai sensi del successivo Art. 11.2), potranno richiedere il rilascio di un provvedimento di accREDITamento provvisorio, di natura transitoria, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni del presente Documento e dei relativi allegati ivi richiamati.

L'Amministrazione regionale potrà rilasciare l'accREDITamento transitorio in deroga per il tempo strettamente necessario alla definitiva conclusione della relativa procedura concorsuale.

In tali ipotesi, con il rilascio del suddetto provvedimento saranno determinate, anche in deroga alle ordinarie procedure, le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché la disciplina di ogni relativo costo e/o spesa.

Art. 9 - RAPPORTO TRA ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ

La Regione Siciliana considera l'Accreditamento uno strumento per:

- 1) assicurare la qualità dei prodotti/servizi orientativi e formativi e dei processi che ne rendono possibile la realizzazione;
- 2) promuovere il miglioramento continuo dell'intero sistema attraverso la stimolazione della capacità di controllo dei processi nell'ambito delle sedi operative.

In quest'ottica, la certificazione di qualità viene ritenuta elemento integrante e pregnante per il miglioramento della qualità complessiva del sistema dell'orientamento e della formazione professionale.

Tutte le sedi operative che ottengono l'accREDITAMENTO standard, se non già in possesso di una certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2000, dovranno acquisire detta certificazione e darne contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale entro e non oltre il 31 Dicembre 2007, pena la revoca dell'AccREDITAMENTO.

Analogamente, le sedi già certificate dovranno provvedere, entro la stessa data, ad adeguare il proprio Sistema di Gestione per la Qualità alle presenti Disposizioni.

La certificazione di cui ai precedenti commi dovrà essere rilasciata da organismi di certificazione dei Sistemi Qualità nell'area dei servizi formativi (settore 37 classificazione European Accreditation) od orientativi (settore 38 classificazione EA), accREDITATI da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA.

Nell'Allegato B vengono evidenziate le correlazioni tra i requisiti delle presenti Disposizioni e i punti della normativa ISO.

Art. 10 – ISTANZE E PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO

Il sistema regionale di AccREDITAMENTO verrà gestito per via telematica attraverso il sito internet dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale (www.pti.regione.sicilia.it). I soggetti interessati potranno interagire con il sistema mediante apposite procedure validate dall'Amministrazione regionale, come specificato nell'Allegato C.

Gli organismi con almeno una sede operativa accREDITATA, in via provvisoria o effettiva, sono tenuti ad effettuare, entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle presenti Disposizioni, la procedura di:

- aggiornamento: conferma o modifica dei dati presenti in archivio riferiti all'Organismo e/o alle Sedi Operative;
- adeguamento dell'Organismo e delle Sedi Operative ai requisiti previsti dalle presenti Disposizioni.

Il mancato adempimento nei termini è considerato come rinuncia all'accREDITAMENTO e comporterà la mancata inclusione nell'elenco delle sedi operative accREDITATE in via provvisoria ed effettiva che

sarà pubblicato con le modalità previste al secondo comma del successivo art.12.

Gli organismi che non hanno alcuna sede operativa accreditata e che intendono accreditare una o più sedi operative potranno, in qualunque momento, effettuare una istanza di accreditamento utilizzando l'apposita procedura.

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati dichiarati è del Legale Rappresentante, il quale è tenuto ad aggiornare costantemente i dati relativi al proprio organismo ed alle relative sedi operative utilizzando le apposite procedure descritte nell'Allegato C alle presenti Disposizioni.

Art. 11 – VERIFICHE, SANZIONI E MONITORAGGIO

Verifiche

La titolarità dell'azione di verifica e monitoraggio è dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Regione Siciliana – Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Lo stesso Dipartimento, per esercitare le attività di verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accREDITAMENTO, può ricorrere anche a risorse esterne, purché siano garantite l'indipendenza e la terzietà rispetto agli organismi, e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza.

Le verifiche sono di cinque livelli:

A) Verifica di 1° livello (istruttoria)

Viene effettuata dall'Amministrazione sull'istanza cartacea generata dalla procedura on-line, che gli organismi devono inviare per la validazione della medesima.

Tale verifica riguarda esclusivamente gli aspetti formali e la completezza degli atti richiesti e darà luogo a:

1. rilascio dell'accREDITAMENTO provvisorio nel caso di accertata regolarità formale e completezza della documentazione;
2. richiesta di integrazione, con contestuale assegnazione di termini nel caso in cui vengano riscontrate incompletezze negli atti. La mancata risposta o il mancato rispetto dei termini assegnati comporterà l'annullamento della domanda;
3. annullamento della domanda nel caso di mancata sottoscrizione dell'istanza di accREDITAMENTO da parte del Legale Rappresentante o mancanza di invio cartaceo della stessa.

B) Verifica di 2° livello (tassi di efficacia ed efficienza)

Viene effettuata automaticamente dal sistema, secondo i criteri indicati nell'Allegato A, sulla base dei dati relativi alle attività pregresse espletate presso le sedi.

Nei primi due anni di attuazione delle presenti Disposizioni (2006-2007) e limitatamente alle attività iniziate prima della pubblicazione delle stesse (2004-2005), le sedi che non hanno raggiunto i valori di soglia minima determinati non subiranno la revoca dell'accREDITAMENTO.

Le sedi operative che, anche durante tale prima fase di attuazione (2006-2007), dimostreranno di avere superato le soglie minime richieste (nelle attività erogate negli anni 2004 e 2005 o precedenti), conseguiranno una premialità consistente in un titolo qualitativo aggiuntivo (bonus), di cui l'organismo di appartenenza potrà beneficiare in sede di valutazione dei progetti (cfr. art. 8 - D).

A partire dal terzo anno di attività successivo alla pubblicazione delle presenti Disposizioni (2008), non appena verranno presi in considerazione i dati relativi alle attività iniziate successivamente alla

pubblicazione dei tassi (anni 2006-2007), le sedi operative dovranno dimostrare necessariamente il raggiungimento di dette soglie minime, pena la revoca dell'Accreditamento.

C) Verifica di 3° livello (audit)

Viene effettuata dagli auditors presso le sedi operative. Tale accertamento consiste nel controllo diretto e/o documentale della veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda e della loro sussistenza. Gli atti di audit evidenzieranno eventuali non conformità.

L'Amministrazione si riserva di individuare con successivo provvedimento le Linee Guida di audit relative alle presenti Disposizioni. Nelle more si considerano vigenti le Linee Guida già approvate D.A. n. 872/FP/05/Serv.Gest del 12/04/2005.

D) Verifica di 4° livello (nucleo tecnico di valutazione)

Viene effettuata da un Nucleo tecnico di valutazione, appositamente costituito, e consiste nella valutazione complessiva degli atti relativi alle verifiche di cui ai punti precedenti. Il Nucleo predispone una scheda di valutazione e di verifica in relazione ai requisiti richiesti a ciascuna sede operativa.

E) Verifica finale (determinazioni dell'Amministrazione)

L'Amministrazione, acquisita la valutazione espressa dal Nucleo tecnico di valutazione ed effettuate le proprie determinazioni, provvederà:

1. al rilascio dell'accREDITamento effettivo, nel caso di accertata conformità ai requisiti;
2. alla richiesta di integrazione con contestuale assegnazione di termini nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità o non conformità ritenute sanabili;
3. alla sospensione dell'accREDITamento;
4. alla revoca dell'accREDITamento nel caso in cui vengano riscontrate non conformità ritenute non sanabili.

L'Amministrazione provvederà a verificare periodicamente e, comunque, ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e/o necessario, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accREDITamento.

Sanzioni

Le sanzioni possono comportare:

1) **La sospensione dell'accREDITamento.** L'accREDITamento della sede operativa verrà sospeso:

- durante il periodo di cui al precedente punto E) 2, qualora le non conformità riscontrate, seppure ritenute sanabili, non consentono lo svolgimento delle attività;
- per una durata di sei mesi, qualora non vengano rispettati i tempi assegnati dall'Amministrazione per l'eliminazione delle non conformità ritenute sanabili.

Qualora il soggetto titolare della sede operativa sospesa non abbia in corso di svolgimento attività orientativa e/o formative finanziata o autorizzata, durante il periodo di sospensione non

potrà costituirsi in ATS o in ATI con altri soggetti accreditati e non potrà presentare alcuna proposta di attività orientativa e/o formativa.

2) **La revoca dell'accREDITamento.**

La sede operativa sarà soggetta alla revoca dell'accREDITamento nei seguenti casi:

- non conformità riscontrate per i requisiti di cui ai punti 1.a.1, 1.a.2, 1.b.3, 1.c.1, 2.a.4 dell'Allegato A alle presenti Disposizioni;
- evidenza di gravi carenze nella gestione, e/o rendicontazione delle attività orientative e/o formative, o nella corretta applicazione delle norme sul lavoro;
- false o mendaci dichiarazioni rese al soggetto pubblico responsabile;
- mancato adeguamento dopo il periodo di sospensione;
- dichiarazione di stato di insolvenza intervenuta con sentenza non opposta entro i termini di legge;

inoltre, dal 01/01/2008, esclusivamente per le sedi operative con accREDITamento standard, nei seguenti casi:

- mancato ottenimento della certificazione di qualità entro il 31/12/2007;
- mancato raggiungimento delle soglie minime dei tassi di efficacia ed efficienza.

Nel caso detta revoca sia conseguente al mancato raggiungimento delle soglie minime dei tassi di efficacia ed efficienza, la sede operativa con accREDITamento di tipo standard potrà ripresentare in qualunque momento istanza per l'accREDITamento di base.

In caso di sospensione o di revoca, l'Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di far portare a termine l'eventuale attività in corso di svolgimento.

Monitoraggio

Il Responsabile dell'AccREDITamento è tenuto a comunicare annualmente, con scadenza 30 giugno ed utilizzando le schede appositamente predisposte, i dati relativi alle attività svolte nell'anno precedente.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica e riguarderà:

- dati di bilancio in merito a: patrimonio netto, costi e ricavi di produzione, costi e ricavi relativi alle attività per cui si richiede l'accREDITamento ed il valore complessivo delle entrate derivanti da finanziamenti pubblici;
- informazioni e dati sulle attività di orientamento e/o di formazione professionale svolte (presentazione di progetti, attività e corsi in corso di svolgimento, attività e corsi conclusi e rendicontati);
- report sulle interrelazioni con il territorio (partenariati, incontri, protocolli d'intesa etc.), con soggetti istituzionali, sociali, del sistema produttivo e scolastico-universitario del territorio, con

l'indicazione della frequenza e della tipologia dei rapporti intercorsi nonché degli interlocutori.

Art. 12 - VALIDITA' DELL'ACCREDITAMENTO

Indipendentemente dalla tipologia di accreditamento, superata con esito positivo la verifica di primo livello di cui al precedente art. 11 – Verifiche, punto A, la sede operativa è accreditata in via provvisoria a decorrere dalla data di notifica del relativo decreto emesso dall'Amministrazione regionale.

Superata con esito positivo la verifica finale di cui al precedente art. 11 – Verifiche, punto E, la sede operativa è accreditata in via effettiva a decorrere dalla data di notifica del relativo decreto emesso dall'Amministrazione regionale.

L'Amministrazione pubblicherà, alla ultimazione della fase di aggiornamento - adeguamento di cui all'art. 10, nei modi di legge, l'elenco delle sedi accreditate in via provvisoria ed effettiva e, successivamente, con cadenza semestrale gli aggiornamenti a detto elenco.

Le sedi accreditate in via provvisoria potranno erogare le attività di orientamento e/o formazione professionale, sotto la propria responsabilità, nelle more del rilascio dell'accREDITAMENTO effettivo.

L'accREDITAMENTO può essere sospeso o revocato in caso di riscontrata difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato il rilascio come disposto all'art. 11 - Sanzioni.

Art. 13 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Con l'entrata in vigore delle presenti Disposizioni, gli organismi, le cui sedi sono inserite negli elenchi di cui agli allegati B ai decreti n. 3037 del 28/11/2003, n. 301 del 25/06/2004 e n. 311 del 14/07/2004, sono tenuti, entro 60 giorni, ad effettuare la relativa procedura di adeguamento di cui all'art. 10. Il mancato adeguamento comporterà il decadimento dell'accREDITAMENTO.

L'Amministrazione si riserva di individuare, ove necessario, nuovi criteri, parametri, indicatori ed indici in coerenza con l'evoluzione dell'offerta locale e dei contesti di riferimento ed in funzione degli obiettivi programmatici in materia di sviluppo ed occupazione.

ELENCO MODELLI

1. Modello di istanza completo di schede informative
2. Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo all'esistenza, natura consistenza e tipo del contenzioso contenente impegno alla risoluzione del contenzioso;
3. Modello di perizia giurata

ELENCO ALLEGATI

- A Requisiti e criteri dell'AccREDITAMENTO
- B Linee guida dei processi
- C Linee guida alle procedure dell'AccREDITAMENTO